



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 127: divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate agricole - legittimità costituzionale – necessario bilanciamento delle esigenze di transizione energetica con l'interesse alla tutela del paesaggio – paesaggio è, tipicamente, anche il paesaggio agrario

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità delle disposizioni relative al divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate agricole dal punto di vista urbanistico (PRG). La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio con riferimento all'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101, e all'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, relativamente alla eccepita violazione degli artt. 3, 9, 11 e 117 Cost., e dei principi eurounitari posti dalle direttive 2018/2011/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal Regolamento 2021/1119/UE.

Il TAR Lazio aveva, in particolare, eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 ritenendo che il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra, ritenuti incompatibili con la destinazione agricola del suolo, per come formulato, potesse applicarsi agli impianti agrivoltaici avanzati. In tali casi, l'assenza di moduli collocati a terra eviterebbe la sottrazione di suolo agricolo che la norma intende prevenire.

La Corte, richiamando la transizione energetica come uno dei pilastri della politica ambientale e di sviluppo economico dell'Unione europea, che richiede, fra l'altro, una



maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili, ne ripercorre *l'excursus* normativo, richiamando la disciplina dei criteri di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti FER, oggi dettata dall'art. 11-*bis* del d.lgs. n. 190 del 2024, così come introdotto dal d.l. n. 175 del 2025.

Alla luce di tali principi, la sentenza dichiara infondate le varie questioni di legittimità sollevate, chiarendo che la disciplina censurata vieta l'installazione, nelle aree qualificate agricole dai piani urbanistici, esclusivamente degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, evidenziando che *“quella degli impianti fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici, configurandosi come species di quel più ampio genus”*. Tale impostazione trova, infatti, oggi conferma nel d.l. n. 175 del 2025 che ha inserito la lettera f-*bis*) all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024, definendo l'impianto agrivoltaico quale *«impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione»*, con la precisazione che *«[a]l fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»*. Secondo la Corte, il giudice rimettente ha omissis di considerare che non è preclusa nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti l'installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, restando invece consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Tanto premesso, e pur mancando una definizione legislativa precisa di impianto *«con moduli collocati a terra»*, la finalità della disciplina, secondo la Corte, è comunque chiara in quanto rivolta a limitare il consumo di suolo e salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali, pur senza impedire il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica.

Parimenti, sono state dichiarate non fondate le questioni relative alla violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione in quanto la disciplina censurata realizza un bilanciamento – definito non manifestamente irragionevole - tra interessi costituzionalmente rilevanti e tutti riconducibili alla tutela dell'ambiente, ossia la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, della biodiversità, il che *“implica*



l'adozione di un'accurata pianificazione territoriale nonché l'impiego di tecnologie compatibili, che permettano di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuità dell'uso agricolo del territorio". In tale prospettiva, la Corte richiama la direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, la quale costituisce il quadro normativo dell'U.E. specificamente dedicato alla salute dei suoli, che si inserisce nel contesto del *Green Deal europeo*, perseguendo l'obiettivo di assicurare che, entro il 2050, tutti i suoli europei versino in condizioni di buona salute.

L'art. 9 Cost. definisce un amplissimo perimetro di tutela, che abbraccia plurimi interessi e diritti costituzionali, direttamente o indirettamente riconducibili al bene- ambiente, e, *"come ha affermato la giurisprudenza di questa Corte, nessun diritto o bene costituzionale riceve tutela in termini assoluti, risultando piuttosto soggetto a limiti funzionali al necessario bilanciamento con la molteplicità degli altri diritti e interessi di pari livello, poiché la tutela dei diritti deve essere assicurata in una prospettiva sistemica e unitaria, non in modo frammentario"*. Precisa la Corte che il contemperamento fra i vari interessi e beni costituzionalmente rilevanti in materia è estremamente complesso e involge apprezzamenti di tipo economico, politico e sociale riservati al legislatore nell'esercizio dell'attività di bilanciamento che gli compete, e che possono mutare alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica, climatica, ecc. In ogni caso, l'interesse alla realizzazione degli impianti FER non può considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni. E, conclude sul punto, occorre considerare, che "paesaggio" è, tipicamente, anche il paesaggio agrario. Infine, la sentenza afferma che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento normativo alla classificazione urbanistica delle aree agricole, con la precisazione che esigenze di certezza del diritto impongono di considerare non la concreta utilizzazione agricola dell'area o il suo degrado, bensì la sua astratta utilizzabilità, urbanisticamente ammessa.

[Consulta la sentenza](#)